




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Analisi degli effetti finanziari

A.C. 68 e abb.-B

Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione
dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore
per la protezione e la ricerca ambientale

(Approvato dalla Camera e modificato dal Senato – A.S. 1458)

N. 101 – 14 giugno 2016



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 68 e abb.-B

Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione
dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore
per la protezione e la ricerca ambientale

(Approvato dalla Camera e modificato dal Senato – A.S. 1458)

N. 101 – 14 giugno 2016

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

Estremi del provvedimento

A.C. 68 e abb.-B

Titolo breve: Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale

Iniziativa: parlamentare

approvato dalla Camera e modificato dal Senato

Commissione di merito: VIII Commissione

Relatore per la Commissione di merito: Zaratti

Gruppo: SI-SEL

Relazione tecnica: presente

Parere richiesto

Destinatario: all'Assemblea

Oggetto: Testo B

INDICE

ARTICOLI 1-16	- 4 -
SISTEMA NAZIONALE A RETE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E DISCIPLINA DELL'ISPRA	- 4 -

PREMESSA

Il provvedimento dispone l'istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e reca la disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.

Il provvedimento, già approvato dalla Camera in data 17 aprile 2014, è stato modificato dal Senato. Durante l'esame presso il Senato sono state presentate due relazioni tecniche.

La prima relazione tecnica, trasmessa dal Ministero dell'ambiente in data 10 marzo 2016, è stata verificata negativamente dalla Ragioneria generale dello Stato, con Nota del 16 marzo 2016.

In particolare, la Nota RGS evidenziava preliminarmente l'assenza di RT relativa agli articoli 6 (Funzioni di indirizzo e di coordinamento dell'ISPRA) e 7 (Agenzie per la protezione dell'ambiente). Inoltre, con riferimento agli articoli 7 e 9 (Livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali), la RGS chiedeva che fosse resa esplicita la neutralità finanziaria delle disposizioni; la relazione evidenziava, altresì che non risultavano sufficienti le indicazioni della RT relative agli articoli 3 e 14.

Una seconda relazione tecnica è stata trasmessa dal Ministero dell'ambiente in data 18 aprile 2016 ed è stata accompagnata dalla Nota RGS del 22 aprile 2016 nella quale si prendeva atto di quanto sostenuto dal Ministero dell'ambiente circa la non onerosità del provvedimento in esame¹. La RGS, inoltre, al fine di escludere comunque eventuali

¹ La nuova RT, in particolare:

- in relazione alle funzioni svolte dall'ISPRA, elencate all'articolo 3, comma ,1 ha specificato che le stesse sono già previste dalla legislazione vigente e pertanto non comportano costi aggiuntivi per la finanza pubblica;
- con riferimento all'articolo 6, le cui disposizioni precisano le funzioni di indirizzo e di coordinamento tecnico dell'ISPRA volte a rendere omogenee le attività del Sistema nazionale, afferma che l'Istituto è stato sottoposto ad un processo di riorganizzazione, che ha già previsto un'architettura organizzativa corrispondente alle esigenze prospettate dalla normativa in esame. Le richiamate nuove funzioni attribuite ad ISPRA non determinano oneri aggiuntivi in termini economico-finanziari;
- per quanto attiene all'articolo 7, precisa che il comma 4 stabilisce che le Agenzie per la protezione dell'ambiente possono svolgere attività istituzionali obbligatorie ulteriori nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, e nel rispetto dei LEPTA. Le agenzie possono svolgere inoltre attività in favore di soggetti pubblici o privati, in base a disposizioni di legge, accordi o convenzioni, applicando tariffe stabilite con decreto del Ministero dell'ambiente, senza pregiudicare il pieno raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali;
- in relazione all'articolo 9 precisa che l'aggiornamento dei LEPTA avviene sulla base delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili in legislazione vigente;

riflessi finanziari delle previsioni in esso contenute, condizionava la verifica positiva della RT all'inserimento di un'apposita clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento. In relazione a tale richiesta, le modifiche apportate dal Senato hanno previsto l'introduzione all'articolo 17 di una clausola generale di invarianza finanziaria. Si esaminano di seguito le modifiche introdotte dal Senato.

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

ARTICOLI 1-16

Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'ISPRA

Le norme, nel testo già approvato dalla Camera disciplinano l'istituzione di un Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente.

Le modifiche introdotte durante l'esame presso il Senato:

- intervengono sull'articolo 5, comma 1, capoverso *2-bis*, aggiornando il riferimento normativo al DPR 140/2009 con quello al DPCM 142/2014, che ha abrogato il suddetto DPR n. 140;
- introducono l'articolo 17, prevedendo che dall'attuazione del provvedimento in esame non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedano all'attuazione delle norme con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Nulla da osservare al riguardo per i profili di quantificazione.

Si rileva in proposito che l'articolo 17 risponde alla condizione espressa dalla RGS nella Nota del 22 aprile 2016, illustrata in premessa, volta a introdurre un'apposita clausola di invarianza finanziaria relativa a tutte le disposizioni previste dal provvedimento in esame.

-
- con riferimento all'articolo 14, che disciplina l'individuazione del personale incaricato degli interventi ispettivi nell'ambito delle funzioni di controllo svolte dal Sistema nazionale, chiarisce che le unità saranno individuate tra quelle già in servizio (cioè nell'ambito delle risorse umane disponibili) e che i relativi oneri rientrano nella spesa di personale che l'ISPRA e le ARPA già sostengono, senza determinare alcun nuovo o maggiore impatto finanziario.